REGIO DECRETO 2 MAGGIO 1935, N. 642

Organizzazione e funzionamento dell'ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori

(G.U. 22 maggio 1935, n. 120)

Vista la legge 13 aprile 1933, n. 406.

Visto l'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

CAPO I
Delle attribuzioni e dei proventi dell'ente

Art. 1

L'ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, istituito con la legge 13 aprile 1933, n. 406, ha personalità giudirica ed è soggetto alla vigilanza del ministro di grazia e giustizia, che la esercita di concerto con i ministri per le finanze e per le corporazioni.

L'ente ha sede in Roma.

Art. 2

L'ente provvede ad erogazioni temporanee e ad erogazioni continuative.

Le erogazioni di cui al comma precedente possono essere disposte:

a) a favore degli avvocati e dei procuratori che siano iscritti negli albi e che esercitino effettivamente la professione, ovvero abbiano abbandonato l'esercizio professionale per invalidità derivante da malattia, da vecchiaia o da qualsiasi altra causa;

b) in favore delle loro famiglie in caso di morte, degli iscritti.

Art. 3

A favore degli avvocati e dei procuratori possono essere disposte erogazioni temporanee nei casi di necessità di carattere contingente; possono essere disposte erogazioni continuative nei casi di necessità di carattere permanenete per invalidità assoluta derivante da malattia, da vecchiaia o da qualsiasi altra causa.

Le erogazioni continuative sono revocabili e riducibili.

Art. 4

A favore delle famiglie possono essere disposte, nei casi di assoluta necessità, soltanto erogazioni temporanee.

Per la concessione delle erogazioni sono considerati componenti la famiglia:

a) il coniuge superstite;

b) i figli;

c) gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, se viventi a carico.

Nessuna erogazione a favore delle famiglie può essere disposta trascorsi dieci anni dalla morte dell'iscritto, tranne il caso in cui trattisi del coniuge e dei figli minori.

Art. 5

I proventi dell'ente sono:

a) un contributo personale annuo degli iscritti;

b) un contributo per ciascun giudizio da pagarsi in ogni grado di giurisdizione da ogni avvocato e da ogni procuratore, e non ripetibile dalle parti;

c) una percentuale sulle retribuzioni liquidate agli avvocati ed ai procuratori per incarichi loro conferiti dall'autorità giudiziaria;

d) i lasciti e le donazioni;

e) i redditi del patrimonio.

CAPO II
Del contributo personale

Art. 6

Il contributo personale annuo consiste in

una percentuale del reddito professionale accertato ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile di ciascun iscritto.

Tale percentuale è fissata per ogni biennio con decreto reale su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri per le finanze e per le corporazioni, sentiti il consiglio di amministrazione dell'ente di cui all'articolo 22 ed il sindacato nazionale degli avvocati e procuratori, e non può superare il cinque per cento del reddito professionale predetto.

In ogni caso il contributo personale annuo di ciascun iscritto non può essere inferiore a lire cinquanta.

Durante il primo biennio di esercizio professionale il contributo personale non è dovuto.

Art. 7

Per la riscossione del contributo personale ciascun sindacato di avvocati e procuratori compila entro il mese di ottobre di ogni anno, in base agli albi, l'elenco dei professionisti obbligati al pagamento e lo invia agli uffici distrettuali delle imposte, i quali annotano per ciascun professionista il reddito iscritto, in via provvisoria od in via definitiva, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile per l'anno in corso ed, in caso di ritardo nell'accertamento tributario, anche per gli anni anteriori. L'elenco è trasmesso a cura degli stessi uffici distrettuali, non oltre il 31 dicembre, al presidente dell'ente, il quale provvede per ogni circoscrizione di tribunale alla iscrizione in ruoli speciali, distinti per anno, dei contributi liquidati a carico degli avvocati e dei procuratori ivi residenti.

Le riscossioni suppletive ed i rimborsi dell'imposta di ricchezza mobile danno luogo, se del caso, a conguaglio anche nei riguardi del contributo personale.

Il presidente dell'ente, entro il 15 febbraio successivo, comunica i ruoli ai sindacati degli avvocati e procuratori per la pubblicazione.

La pubblicazione ha luogo senza ritardo mediante l'affissione del ruolo per quindici giorni consecutivi nella sede del sindacato degli avvocati e procuratori, il quale ne dà avviso agli interessati con pubblico manifesto da affiggersi in ciascun comune in cui risiedono avvocati o procuratori iscritti nel ruolo. Delle nuove iscrizioni è data notizia agli interessati mediante lettera raccomandata.

La pubblicazione equivale per tutti gli effetti a notificazione.

Trascorso il termine indicato nel quarto comma del presente articolo i sindacati degli avvocati e procuratori, trasmettono al presidente dell'ente un certificato attestante l'avvenuta affissione per il periodo prescritto.

Avverso il provvedimento di iscrizione nel ruolo gli interessati hanno facoltà di proporre reclamo nei soli casi di errore materiale o di doppia iscrizione al comitato di cui all'art. 24 nel termune di sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo.

Il reclamo non sospende il pagamento.

Art. 8

Il contributo personale annuo è pagato in tre rate che scadono rispettivamente il 10 aprile, il 10 agosto ed il 10 dicembre.

Il pagamento è effettuato per mezzo dei conti correnti postali mediante versamento sul conto designato.

Art. 9

La dichiarazione d'indebito parziale o totale dell'imposta di ricchezza mobile è titolo per l'iscritto a ripetere dall'ente di previdenza parzialmente o integralmente il contributo da lui pagato, salvo il disposto dell'art. 6, comma terzo, per il caso di dichiarazione d'indebito parziale.

Le istanze di rimborso di cui al comma precedente non sono ammesse oltre il termine di un anno dalla decisione definitiva in merito alla imposta erariale.

Art. 10

L'avvocato o il procuratore che risulti moroso per tre rate successive del contributo

personale può essere sospeso dall'esercizio professionale, su denuncia del presidente dell'ente di previdenza, con provvedimento del direttorio del sindacato degli avvocati e procuratori della circoscrizione a cui il professionista appartiene.

La sospensione non può essere pronunciata qualora il professionista, alla scadenza delle rate, si sia trovato nell'assoluta impossibilità economica di pagare il contributo.

La sospensione è revocata quando il professionista dimostri di avere soddisfatto interamente l'obbligo del contributo.

Art. 11

Il segretario del sindacato, presidente del direttorio, dà comunicazione al professionista interessato della denuncia fatta nei suoi riguardi a norma dell'articolo precedente, e gli assegna un termine di quindici giorni per presentare le sue giustificazioni.

Di tale comunicazione è contemporaneamente dato avviso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al presidente dell'ente, il quale ha facoltà di presentare al direttorio ulteriori deduzioni nello stesso termine assegnato al professionista.

Il segretario del sindacato, premesse le indagini che reputi del caso, nomina il relatore e fissa il giorno per la trattazione del procedimento, dandone immediatamente comunicazione al professionista interessato ed al presidente dell'ente.

Nel giorno fissato il direttorio adotta la sua decisione, sentito il professionista, qualora ne abbia fatto richiesta.

La decisione deve essere motivata.

Art. 12

La decisione del direttorio del sindacato è notificata, entro quindici giorni dalla pronuncia, al professionista ed al presidente dell'ente di previdenza, i quali, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, hanno facoltà di ricorrere alla commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori.

Il ricorso del professionista ha effetto sospensivo.

Art. 13

La decisione della commissione centrale è notificata, nel termine di trenta giorni dalla pronuncia, al professionista ed al presidente dell'ente, ed è comunicata al direttorio del sindacato degli avvocati e procuratori della circoscrizione a cui il professionista appartiene.

Il professionista ed il presidente dell'ente possono proporre ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 14

Per i procedimenti innanzi ai direttori dei sindacati ed alla commissione centrale, preveduti nei precedenti articoli, si osservano le disposizioni degli articoli 42, 43, 44 e 46 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Per quelli dinnanzi alla commissione centrale si osservano inoltre le disposizioni del capo IV del titolo II del medesimo regio decreto, in quanto applicabili. Riguardo ai ricorsi alle sezioni unite della Corte di Cassazione, si osservano le norme del capo V dello stesso titolo II.

Art. 15

Qualora il professionista denunciato a termini dell'art. 10 sia membro del direttorio di un sindacato locale di avvocati e procuratori è competente per il procedimento il direttorio del sindacato nazionale se il professionista è membro del direttorio del sindacato nazionale e della commissione centrale per gli avvocati e procuratori, è competente la commissione stessa.

Nelle ipotesi indicate negli articoli 14, ultimo comma, e 33, ultimo comma del regio

decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, il procedimento ha luogo davanti ai comitati preveduti negli stessi articoli.

Nei casi preveduti in questo articolo il procedimento si svolge con le norme stabilite negli articoli precedenti riguardo ai procedimenti dinanzi ai direttori dei sindacati locali. Davanti alla commissione centrale ha facoltà di intervenire il pubblico ministero presso la Corte di Cassazione. Avverso le decisioni del direttorio del sindacato nazionale e dei comitati è dato il ricorso alla commissione centrale; avverso le decisioni di quest'ultima è dato il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione.

CAPO III
Degli altri proventi dell'ente

Art. 16

Il contributo per ciascun giudizio è dovuto da ogni avvocato e da ogni procuratore:

a) nei giudizi davanti alla pretura e nei giudizi davanti alla giunta provinciale amministrativa, nella misura di lire due;

b) nei giudizi davanti al tribunale ed alla Corte d'appello, nella misura di lire tre;

c) nei giudizi davanti alla Corte di Cassazione ed in quelli davanti al consiglio di Stato, alla corte dei conti, al tribunale superiore delle acque pubbliche e davanti a qualsiasi altra giurisdizione, nella misura di lire cinque.

In materia penale il contributo è dovuto da ogni difensore nella misura di lire una davanti alla pretura ed in quella di lire tre davanti al tribunale, alla corte di assise, alla corte di appello, alla corte di cassazione e ad ogni altra giurisdizione.

Se l'opera dell'avvocato o del procuratore è prestata nell'interesse di più parti è dovuto il contributo per ciascuna di esse. Parimenti sono dovuti tanti contributi quanti sono gli avvocati ed i procuratori che prestano la loro opera congiuntamente o successivamente nell'interesse di una stessa parte.

I contributi non sono dovuti dall'avvocato o dal procuratore che svolgano la loro opera nell'interesse di parti ammesse al gratuito patrocinio.

In materia penale i contributi sono dovuti soltanto dai difensori di fiducia.

Art. 17

I contributi di cui all'articolo precedente sono pagati mediante applicazione di marche di valore corrispondente.

L'applicazione delle marche si effettua, quando si faccia luogo ad iscrizione della causa a ruolo o a costituzione in giudizio, rispettivamente sulla domanda di iscrizione o sul verbale che dà atto della costituzione del procuratore o dell'intervento dell'avvocato.

In ogni altro caso le marche si applicano sulla prima istanza, ricorso, memoria od altro atto qualsiasi sottoscritti dall'avvocato o dal procuratore, o proposti dalla parte con l'intervento dell'avvocato o del procuratore.

Le marche sono annullate con la firma dell'avvocato o del procuratore col timbro a umido dell'ufficio di cancelleria, o segreteria, nonché con l'apposizione della data a cura dell'ufficio stesso.

Le marche apposte sui processi verbali sono annullate col timbro a umido dell'ufficio di cancelleria o segreteria.

Art. 18

Le marche prevedute nell'articolo precedente sono emesse a cura ed a spese dell'ente di previdenza, secondo le caratteristiche che saranno stabilite con decreto del ministro di grazia e giustizia, e sono vendute nelle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La vendita delle marche può essere effettuata anche dai sindacati degli avvocati e procuratori, i quali, previa autorizzazione del sindacato nazionale ne facciano richiesta all'ente di previdenza. I sindacati possono venderle nei luoghi che non siano sedi di tribunale, a mezzo di un avvocato o procuratore, loro fiduciario,previa autorizzazione da richiedersi caso per caso al sindacato nazionale.

I capi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie ed i sindacati sono responsabili del servizio di vendita ad essi rispettivamente affidato ed hanno diritto all'aggio del due per cento. Essi debbono provvedere affinché i rispettivi uffici siano sempre forniti di una conveniente dotazione di marche.

Agli effetti della legge penale le marche emesse dall'ente di previdenza sono equiparate alle marche da bollo.

Art. 19

La percentuale sulle retribuzioni per gli incarichi conferiti dalla autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori per ogni biennio con decreto reale su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri per le finanze e per le corporazioni, sentiti il consiglio di amministrazione dell'ente ed il sindacato nazionale degli avvocati e procuratori, e non può superare le misure seguenti:

a) del due per cento sulle somme fino a lire 5000;

b) del tre per cento sulle somme da lire 5001 a lire 10.000;

c) del quattro per cento sulle somme da lire 10.000 fino a lire 20.000;

d) del cinque per cento sulle somme ulteriori da lire 20.001 in poi.

Qualora trattisi di compensi sui quali debbono effettuarsi versamenti al fondo speciale per gli amministratori giudiziari a termini della legge 18 luglio 1930, n. 995, e del regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595, la percentuale dovuta all'ente di previdenza è calcolata al netto dell'ammontare di tali versamenti.

La percentuale è pagata per mezzo del servizio dei conti correnti postali con versamento sul conto designato.

Art. 20

Le autorità giudiziarie danno immediatamente notizia all'ente di previdenza delle retribuzioni liquidate a favore degli avvocati e dei procuratori per gli incarichi che abbiano ad essi conferiti, e non possono affidare alcun nuovo incarico ai professionisti che risultino morosi, in tutto od in parte, nel pagamento della percentuale dovuta all'ente di previdenza.

Art. 21

L'accettazione dei lasciti, delle donazioni e delle elargizioni a favore dell'ente di previdenza è subordinata alla deliberazione favorevole del consiglio d'amministrazione da approvarsi dal ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri per le finanze e per le corporazioni.

Salvo che il disponente non abbia diversamente stabilito, i lasciti, le donazioni e le elargizioni vanno ad accrescere il patrimonio dell'ente.

I nomi dei disponenti sono iscritti in un albo di benemeriti della istituzione.

CAPO IV
Dell'amministrazione dell'ente

Art. 22

L'amministrazione dell'ente è affidata ad un consiglio nominato con decreto del ministro di grazia e giustizia di concerto con i ministri per le finanze e per le corporazioni.

I membri del consiglio sono:

a) un rappresentante per ciascuno dei ministeri di grazia e giustizia, delle finanze e delle corporazioni;

b) il segretario del sindacato nazionale degli avvocati e procuratori;

c) dieci avvocati o procuratori, dei quali sei da scegliersi tra quelli proposti in numero doppio dal sindacato nazionale predetto;

d) un esperto.

Fra i membri del consiglio d'amministrazione, che siano avvocati o procuratori, il ministro di grazia e giustizia nomina un presidente ed un vice presidente.

Il consiglio dura in carica cinque anni. Alla scadenza i componenti possono essere confermati.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente. Il vice presidente coadiuva il presidente in tutte le attribuzioni a questa demandate e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 23

Con decreto del ministro di grazia e giustizia di concerto con i ministri per le finanze per le corporazioni, il consiglio può essere sciolto qualora non sia in grado di funzionare regolarmente ovvero per altri gravi motivi.

In caso di scioglimento le funzioni del consiglio e del comitato di cui all'art. 24 sono esercitate da un commissario straordinario nominato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con i ministri per le finanze e per le corporazioni.

Il consiglio deve essere ricostituito entro sei mesi dal decreto di scioglimento. Questo termine, può, per gravi motivi, essere prorogato ad un anno con decreto del ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri per le finanze e per le corporazioni.

Art. 24

Presso il consiglio d'amministrazione dell'ente è costituito un comitato, presieduto dal presidente o da vice presidente dell'ente, e composto dei tre rappresentanti dei ministeri di grazia e giustizia, delle finanze e delle corporazioni e di tre altri membri nominati dal consiglio preferibilmente tra i propri componenti residenti in Roma.

Per l'esame di determinati oggetti il presidente del comitato ha facoltà di far intervenire alle adunanze del comitato un altro membro del consiglio di amministrazione, che ha voto deliberativo.

Il comitato, in base alle direttive di massima stabilite dal consiglio d'amministrazione, provvede all'istruzione ed alla decisione delle domande per le erogazioni temporanee o continuative ed esercita tutte le altre attribuzioni prevedute dal presente decreto e quelle che gli vengano affidate dal consiglio stesso.

Art. 25

Per la validità delle adunanze del consiglio d'amministrazione e del comitato è necessaria la presenza rispettivamente di almeno nove e cinque membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 26

Con decreto del ministro di grazia e giustizia è nominato un collegio di revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Essi sono scelti tra persone estranee alla categoria degli avvocati e dei procuratori, durano in carica due anni e possono essere confermati.

Un revisore effettivo ed uno supplente sono designati dal ministro per le finanze; un altro revisore effettivo ed un altro supplente sono designati dal ministro per le corporazioni.

Art. 27

I sindacati degli avvocati e procuratori funzionano nelle rispettive circoscrizioni quali organi dell'ente di previdenza.

Essi ricevono le istanze per erogazioni che siano loro presentate, e le rimettono con parere motivato al comitato: adempiono ai compiti loro demandati a norma del presente decreto ed a ogni incarico che sia loro affidato dagli organi centrali dell'ente. Possono anche, in casi di urgenza, concedere erogazioni nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti annualmente dal consiglio d'amministrazione.

Art. 28

Ai componenti del consiglio d'amministrazione e del comitato, nonché ai componenti dei sindacati degli avvocati e procuratori per le attribuzioni loro deferite col presente decreto, non è corrisposto alcun compenso.

Tuttavia i componenti del consiglio d'amministrazione e del comitato, che risiedano fuori di Roma e siano estranei all'amministrazione dello stato, hanno diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari dello Stato di grado quinto. Se siano impiegati dello Stato, le indennità medesime sono loro corrisposte in relazione al rispettivo grado, a norma delle disposizioni vigenti.

CAPO V
Della gestione finanziaria dell'ente

Art. 29

Per ogni esercizio sono compilati il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'ente, che vengono approvati dal consiglio d'amministrazione nelle riunioni ordinarie rispettivamente di novembre di aprile.

Nel bilancio preventivo è determinata la somma da destinarsi ad erogazioni temporanee e quella da destinarsi ad erogazioni continuative.

Per le erogazioni temporanee non possono impegnarsi esercizi finanziari successivi a quello in corso.

Il bilancio consuntivo comprende un conto d'esercizio ed un conto patrimoniale.

Art. 30

L'esercizio dell'ente decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Tanto il bilancio preventivo quanto il consuntivo, corredati della relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 26, sono presentati nel termine di 30 giorni dalla loro approvazione da parte del consiglio d'amministrazione al ministro di grazia e giustizia, insieme col rendiconto generale dello Stato e sono approvati con decreto del ministro stesso di concerto con i ministri per le finanze e per le corporazioni.

Art. 31

Le entrate di cui all'art. 5, lettera *c*, ed una quota non inferiore al dieci per cento degli altri proventi annuali sono destinati alla costituzione del patrimonio dell'ente, da impiegarsi esclusivamente in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, intestati all'ente di previdenza, od in cartelle di istituti esercenti il credito fondiario, o in titoli a queste parificati.

Gli avanzi di gestione non destinati al patrimonio sono iscritti all'entrata del conto dell'esercizio dell'anno successivo.

CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali

Art. 32

Nel primo quinquennio di funzionamento l'ente disporrà erogazioni soltanto temporanee, e l'ammontare complessivo di esse non potrà superare il terzo delle entrate accertate nell'anno precedente, salvo il disposto dell'art. 33.

Art. 33

Nel primo anno di funzionamento dell'ente le erogazioni non potranno superare il quinto delle entrate disponibili.

Nello stesso periodo di tempo non si applica per le entrate di cui all'art. 5, lettera *c*, la norma dell'art. 31, primo comma.

Art. 34

Qualora l'ente di previdenza debba provvedere ad erogazioni che assumano carattere di assicurazione o di capitalizzazione, vi adempierà previa autorizzazione da concedersi dal ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri per le finanze e per le corporazioni, mediante contratti di assicurazione o di capitalizzazione con istituti assicuratori autorizzati ai sensi del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in base alle tariffe approvate dal ministero delle corporazioni.

Art. 35

Nel termine di due mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione i rappresentanti delle istituzioni indicate nell'art. 3 della legge 13 aprile 1933, n. 406, denuncieranno all'ente di previdenza tutti i beni mobili ed immobili che costituiscono i patrimoni delle istituzioni.

Scaduto il termine stabilito nello stesso art. 3 della legge 13 aprile 1933, n. 406, per la devoluzione all'ente, di tali patrimoni, il presidente dell'ente di previdenza ed i rappresentanti delle istituzioni soppresse compileranno appositi verbali in cui i beni predetti saranno descritti partitamente, osservate, in quanto applicabili, le norme prevedute per la descrizione dei beni dello Stato nel regolamento sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato. I verbali saranno redatti in quattro esemplari sottoscritti dal presidente dell'ente e dai rappresentanti delle istituzioni. Uno degli esemplari sarà depositato presso l'ente di previdenza e ciascuno degli altri rispettivamente presso i ministeri di grazia e giustizia, delle finanze e delle corporazioni.

I beni mobili compresi nei patrimoni devoluti all'ente saranno impiegati, se del caso, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, intestati all'ente di previdenza, od in cartelle di istituti esercenti il credito fondiario o in titoli a queste parificati, salva la facoltà al consiglio d'amministrazione di mantenerne il diverso impiego e destinazione che avevano al momento della devoluzione.

I beni immobili saranno amministrati dall'ente con le modalità e secondo gli scopi da stabilirsi dal consiglio d'amministrazione salva la facoltà di alienarli.

Art. 36

Il consiglio d'amministrazione forma il regolamento esecutivo e quello di contabilità, e stabilisce ogni altra norma occorrente per l'ordinamento del personale e dei servizi dell'ente.

I relativi provvedimenti debbono essere approvati dal ministro di grazia e giustizia di concerto con i ministri per le finanze e per le corporazioni.

Fino a quando non siasi provveduto alla formazione dell'ordinamento del personale, il consiglio d'amministrazione può valersi, per un periodo massimo di due anni, dell'opera di personale provvisorio ed anche di quella di funzionari dello Stato, o di altri enti pubblici, previa autorizzazione delle amministrazioni interessate.

Detti funzionari presteranno la loro opera fuori l'orario normale del proprio ufficio.

Art. 37

Con successivi regi decreti sarà provveduto alla emanazione delle altre norme che potranno occorrere, ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge 13 aprile 1933, n. 406.

Art. 38

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1935, rimanendo tuttavia in facoltà del governo del re di emanare prima di tale data i decreti preveduti agli artt. 6 e 19.

Per le disposizioni contenute nel capo IV e negli articoli 18, 35, primo comma, e 36 la entrata in vigore ha luogo nel decimoquinto giorno dopo quello della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale del regno.*